



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO**

La Corte in persona dei Magistrati
Dott. Alvaro Vigotti Presidente
Dott. Alessandra Scarzella Consigliere
Dott. Giuliana Melandri Consigliere relatore ed estensore
Nella pubblica udienza del 18/02/2019 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa d' appello Rg. 286/2018 promossa da:

GIUSEPPE ROMEO (CF : RMOGPP59C13H579I)

elettivamente domiciliato in VIA GALATA, 36/4 16121 GENOVA presso lo studio dell' Avv. BOZZO RODOLFO (CF: BZZRLF47H18D969W ; PEC: rodolfobozzo@ordineavvgenova.it) che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso in appello

appellante

C O N T R O

**FILCA CISL LIGURIA (GIA' SINDACATO TERRITORIALE FILCA CISL SAVONA)
(CF: 92033200095)**

elettivamente domiciliato in VIA PORTA D'ARCHI 12/20 16121 GENOVA presso lo studio dell'Avv. PARODI ANNA (CF: PRDNNA64L70D969M ; PEC: annaparodi2@ordineavvgenova.it) che lo rappresenta e difende per mandato a margine della memoria difensiva in primo grado

appellato



CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l' appellante:

“Voglia l' eccellentissima Corte d' appello, in riforma dell' impugnata sentenza, condannare l' appellato a risarcirgli il danno pensionistico, nella misura da determinarsi in separato giudizio, derivante dall' omissione del versamento della contribuzione aggiuntiva per il periodo da gennaio 2000 a novembre 2005, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”

Per l' appellato :

“Piaccia alla Corte d' Appello adita rigettare l' appello proposto avverso la sentenza impugnata, siccome inammissibile e comunque infondato sotto ogni profilo. Vinte le spese di lite.”

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. Giuseppe ROMEO ha appellato la sentenza del Tribunale di Savona che ha respinto la sua domanda volta ad ottenere nei confronti della FILCA CISL Liguria (incorporante di FILCA CISL di Savona) la condanna generica al risarcimento del danno da insufficiente contribuzione previdenziale versata all' INPS nel periodo da gennaio 2000 a novembre 2005 in cui era stato dirigente sindacale presso il predetto sindacato territoriale di Savona.

E' pacifico che l' allora FILCA CISL di Savona nel periodo sopra indicato aveva versato la contribuzione sulle sole retribuzioni figurative accreditabili ex art. 8 della L. n. 155 del 1981 e non anche sulla differenza tra queste ultime e le somme effettivamente corrisposte per lo svolgimento dell' attività sindacale, come previsto obbligatoriamente per i dirigenti sindacali , quanto meno a decorrere dal giugno 2000 quanto meno a decorrere dal giugno 2000, in forza di tutta una serie di regolamenti interni prodotti agli atti.

Tuttavia il Tribunale, in accoglimento della prospettazione della Federazione convenuta, ha ritenuto - alla luce dell' istruttoria espletata – che il ROMEO sia stato l' effettivo responsabile del mancato versamento della c.d. contribuzione aggiuntiva, in quanto egli stesso nella sua qualità di Segretario generale di FILCA CISL di Savona, **aveva consapevolmente scelto di non versare in quegli anni la contribuzione integrativa e di appropriarsi degli importi corrispondenti.**

Il Romeo, dunque, adoperando l' ordinaria diligenza quale Segretario Generale del Sindacato territoriale convenuto (vista anche la qualifica rivestita che certamente lo rendeva consapevole della natura obbligatoria

Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e2688773 - Firmato Da: VIGOTTI ALVARO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 79b9d8cb099436b3fc37147c4e860559
Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 47632b7146b780bf11f3102a67e49e



del versamento) avrebbe potuto certamente evitare il danno di cui ora chiede il risarcimento, o procedendo al versamento della contribuzione omessa o comunque motivando l'oggettiva impossibilità di provvedere allo stesso. Riteneva dunque applicabile, non tanto l' art. 32 del regolamento statutario della FILCA CISL invocato dal Sindacato (secondo cui *"il Segretario generale e la Segreteria, nella loro collegialità, sono responsabili per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano anche per quanto attiene al trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale"* e che *"il Segretario Generale e la Segreteria, nella loro collegialità, rispondono personalmente nei confronti delle Organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni"*), quanto piuttosto la previsione codicistica di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c., secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l' ordinaria diligenza.

L' appellante, dopo aver richiamato altra pronuncia del Tribunale di Genova che aveva accolto analoga domanda nei confronti della FILCA CISL per il periodo in cui aveva svolto attività di Segretario generale della struttura territoriale di Genova, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di applicare alla fattispecie in esame il comma 2 dell' art. 1227 c.c. in assenza di una specifica eccezione di controparte, invertendo altresì l'onere della prova; ciò in quanto – ad avviso dell' appellante - spetterebbe al debitore che pretende di non risarcire i danni l' onere di provare che il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l' ordinaria diligenza, per cui non era il Romeo che doveva dimostrare che non vi erano fondi per il versamento, ma, al contrario, spettava alla FILCA CISL dimostrarne l'effettiva sussistenza e sufficienza.

Nel caso specifico la FILCA CISL aveva prodotto solo il bilancio del 2005 che peraltro si era chiuso in passivo; pertanto dalle stesse allegazioni documentali della Federazione risultava la insussistenza dei fondi destinabili al versamento della contribuzione integrativa.

L' appellante ha altresì censurato la valutazione da parte del Tribunale del materiale probatorio, laddove aveva ritenuto provato che il Romeo avesse a suo tempo prelevato gli importi corrispondenti al non effettuato versamento della contribuzione integrativa sulla base della deposizione di una testimone (la sig.ra Paola Bavoso che nel periodo oggetto di causa ebbe vari incarichi di rappresentanza del sindacato FILCA CISL) che aveva dichiarato che dodici anni prima il Romeo (insieme con il suo collega Epifanio Gianni, Segretario generale di Filca CISL di Imperia), durante una fantomatica riunione di esecutivo, aveva ammesso di non averli versati all'INPS ma di averli prelevati, senza tuttavia neppure indicare l' entità dei prelievi. Tale colloquio



era invece stato smentito dal teste Gianni, la cui deposizione era stata tuttavia ritenuta inattendibile dal giudice di primo grado sol perché, dopo tanti anni di distanza, si era confuso dichiarando di aver versato i contributi dall' anno 2003, mentre dal suo estratto contributivo risultava la mancanza del versamento in uno dei tre anni dal 2003 al 2005 (e cioè nell' anno 2004). Aveva infine errato il Tribunale a trarre il convincimento dei "prelievi" effettuati dal Romeo alla luce del verbale di accordo del 9/12/2011 con il quale il sindacalista aveva scambiato il versamento della contribuzione integrativa di quell' anno (2011) con l' intestazione di una autovettura di proprietà di FILCA CISL. Tale documento, invece, avrebbe dovuto convincere il giudice dell' esatto contrario, e cioè del fatto che per gli anni oggetto di causa , non essendovi stati analoghi scambi, FILCA CISSL era rimasta inadempiente.

Concludeva dunque come in epigrafe chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, la condanna di FILCA CISL Liguria al risarcimento dei danni pensionistici derivanti dall' omesso versamento della contribuzione aggiuntiva per il periodo da gennaio 2000 a novembre 2005.

Si è costituito in giudizio FILCA CISL LIGURIA contestando la fondatezza dell' appello e chiedendone la reiezione.

§§§

E' pacifico che il contributo aggiuntivo rivendicato dal Sig. ROMEO per gli anni dal 2000 al 2005 avrebbe dovuto essere versato all' INPS non per legge, trattandosi di contributi facoltativi, ma in forza dei regolamenti interni del Sindacato.

Ciò assume particolare rilevanza nella risoluzione della presente controversia in quanto, diversamente da quanto accade per la contribuzione obbligatoria, le parti ben possono accordarsi nel senso che il datore di lavoro versi le somme direttamente al lavoratore anzichè all' Istituto previdenziale.

Ed è questa la tesi sostenuta dal Sindacato, secondo cui il sig. ROMEO, avendone i poteri, in quanto Segretario Generale di FILCA CISL Savona e quindi legale rappresentante responsabile della struttura territoriale, tenuto ad effettuare anche gli adempimenti relativi alla regolarizzazione contributiva dei dipendenti, abbia autonomamente deciso di prelevare dal Fondo le somme destinate ad essere versate all' INPS ed intascarle direttamente.

Al contrario, la tesi del sindacalista è che tale versamento non venne effettuato, sia per lui che per gli altri dipendenti, perchè mancavano i fondi necessari, come si ricavava dalle stesse risultanze del bilancio per l'anno



2005 prodotto dal Sindacato, da cui emergeva una perdita di esercizio di più di euro 5.000.

Ritiene la Corte che il Sindacato appellato abbia provato in causa, come suo onere, che in quegli anni il Segretario Generale abbia deliberatamente deciso di non versare all' INPS la quota aggiuntiva, ma di trattenerla direttamente per sè sotto forma di rimborsi di vario genere.

E ciò per seguenti motivi :

Anzitutto tale circostanza, seppur non risultante da documentazione scritta, è stata confermata dalla teste BAVOSO (componente dell'organismo esecutivo di FILCA CISL Liguria dal 1991 al 2014 e del Consiglio Generale FILCA CISL Liguria dal 1991 sino al 2014) che ha dichiarato: *“per quanto riguarda la questione dei contributi aggiuntivi, preciso che a partire dal 2005 ce ne siamo occupati perché FILCA CISL LIGURIA E FILCA CISL GENOVA avevano riscontrato anomalie nella gestione delle risorse perché nella lettura dei bilanci convalidati dai singoli territori alla voce “legge 300 – contributo aggiuntivo” non risultava segnato alcun importo; a bilancio dunque non risultavano erogati importi per tale voce e ciò quantomeno sia per Savona sia per Imperia; chiesi quindi io stessa al sig. Romeo ed al sig. Epifanio Gianni (segretario generale FILCA CISL IMPERIA) come mai non erano estati erogati questi contributi aggiuntivi; la mia richiesta riguardava il periodo dal 2005 sino al 2000 a ritroso; il Romeo rispose che sul loro territorio, all'interno della loro segreteria, vista l'autonomia economica, avevano deciso di non erogare questi contributi; rispose altresì che visto che questi soldi erano di spettanza del lavoratore non li avrebbero versati a INPS ma ne avrebbero fruito sotto altre forme come ad esempio buoni spesa; per il resto non indicò altri modi in cui sarebbero stati fruiti questi importi a.d.r.: questo colloquio avvenne in riunione di esecutivo in FILCA CISL Liguria verso aprile /maggio 2005 a.d.r.: non so dire se di questa questione sia stata fatta verbalizzazione alcuna né peraltro se di questa riunione in linea generale sia stata fatta verbalizzazione a.d.r.: FILCA CISL Liguria all'epoca dei fatti di causa era la struttura regionale distinta dalle singole strutture provinciali a.d.r.: a fronte delle dichiarazioni rese dal Romeo che erano peraltro analoghe a quelle del Gianni, abbiamo, come FILCA CISL Liguria, cercato di sensibilizzare i territori su questo problema invitandoli ad erogare i contributi aggiuntivi a INPS, e ciò attraverso lettere e comunicazioni ufficiali; preciso che tuttavia nel frattempo il sig. Romeo era stato nominato Segretario generale di FILCA CISL Liguria e ciò nel 2005 non ricordo il mese”*.

E' pur vero che il teste GIANNI', segretario Generale di FILCA CISL di Imperia, sentito sulla medesima circostanza, non ha confermato di aver partecipato ad un simile colloquio con la BAVOSO ed il ROMEO, avente ad oggetto la



questione dei contributi integrativi, affermando di aver iniziato a versare tali contributi dal 2003.

Ma va condivisa la valutazione del Tribunale che ha attribuito maggior attendibilità alla teste BAVOSO; pare evidente infatti che il GIANNI' non fosse totalmente indifferente alla questione, in quanto anche lui Segretario Generale che potrebbe aver aderito ad una simile prassi, come risulta dall'estratto contributivo da lui prodotto in cui non sono indicati i contributi integrativi per l' anno 2004.

E che questa fosse una prassi invalsa in quegli anni si ricava anche da altre due sintomatiche circostanze che avvalorano la tesi sostenuta dall' appellata: La prima è che anche in altri periodi successivi il Sig. Romeo si sia trovato nella medesima situazione quale Segretario Generale di Filca Genova, con riferimento ai quali ha promosso una controversia muovendo le medesime doglianze; pare davvero poco credibile che entrambi i sindacati territoriali in quegli anni non avessero i fondi a disposizione per effettuare i versamenti contributivi.

Si rileva, tra l' altro, che – se così fosse stato – il Romeo, in quanto soggetto deputato al versamento della contribuzione anche per gli altri sindacalisti in distacco, avrebbe in qualche modo formalizzato che l'inadempimento non derivava da una propria negligenza ma dalla mancanza delle risorse economiche, anche al fine di tutelarsi da eventuali responsabilità derivanti dal cit. art. 32 del regolamento statutario. Nessuna documentazione in tal senso è stata invece prodotta dal nostro appellante che si è difeso sostenendo di non aver potuto versare la contribuzione per mancanza di fondi solo dopo che il sindacato ha prodotto il bilancio del 2005 da cui risultava una lieve perdita di esercizio (poco più di 5 mila euro).

La seconda, forse ancor più rilevante, è che in altri periodi più recenti tale prassi venne formalizzata mediante accordi in cui, avendo il lavoratore un debito verso il sindacato, le parti decisero di compensarlo con il mancato versamento all' INPS dei contributi aggiuntivi.

Ciò significa che questa contribuzione facoltativa a favore del sindacalista dirigente poteva essere versata all' ente previdenziale ovvero direttamente da costui trattenuta o compensata con esposizioni debitorie a favore del sindacato, come avvenuto negli anni successivi a quelli per cui è causa, in cui il debito del Romeo venne parzialmente abbonato con il mancato versamento contributivo.

Significativo è, tra l' altro, il fatto che la richiesta di compensazione per gli anni 2010 e 2011 sia partita dal Romeo che ha preferito scalare dal proprio maggior debito le somme che FILCA avrebbe dovuto versare all' INPS a titolo di contributi aggiuntivi, impegnandosi a versare il residuo in due rate nell'anno successivo; ciò costituisce conferma del fatto che egli non aveva



alcun interesse al versamento contributivo, ben preferendo trattenerne direttamente per sè le somme che avrebbero dovuto per regolamento essere versate all' ente previdenziale, ovvero compensarle con proprie esposizioni debitorie verso il sindacato (v. Doc. 4 e 5 prodotti dalle parti). Pare inoltre evidente che, se negli anni oggetto di causa il Romeo non avesse già acquisito per sè le somme corrispondenti ai contributi aggiuntivi non versati, non si sarebbe certo impegnato a pagare la differenza rimasta a favore del Sindacato, sapendo che quest' ultimo doveva ancora versargli cinque anni di contribuzione aggiuntiva.

Sulla base di tutte queste considerazioni, nessun risarcimento del danno pensionistico può essere invocato dal ROMEO, avendo egli deliberatamente preferito non versare all' INPS le somme destinate alla contribuzione aggiuntiva a suo favore ma trattenerle direttamente per sè.

Non si tratta dunque di invocare le norme statutarie sulla responsabilità degli organi dirigenti del sindacato per le obbligazioni assunte (art. 32 del regolamento statutario della FILCA CISL) ovvero la previsione codicistica di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c., secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l' ordinaria diligenza.

Deve infatti ritenersi che nel caso in questione non sussista proprio alcun danno, avendo il lavoratore legittimamente scelto (trattandosi di contribuzione non obbligatoria) di non aumentare la propria posizione contributiva per gli anni oggetto di causa e di incassare subito gli importi che, in base ai regolamenti interni, il Sindacato avrebbe dovuto versare all' INPS.

Ne consegue che, seppur con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda del Sig. Romeo deve essere confermata.

Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Infine, pur sussistendo in teoria l' obbligo dell' appellante soccombente di versare il contributo unificato ex art. 1 comma 17 L. n. 228/2012 in misura doppia, si rileva che il Sig. ROMEO ha dichiarato un reddito che lo esime di fatto dal pagamento del contributo medesimo.

P.Q.M.

La Corte respinge l' appello.



Condanna l' appellante alla rifusione a favore dell' appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 2.500, oltre spese generali, IVA e CPA.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 L. n. 228/2012 a carico dell' appellante.

Genova, 20/02/2019

Il Consigliere relatore ed estensore
(dott.ssa Giuliana Melandri)

Il Presidente
(Dott. Alvaro Vigotti)

